



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 62 DEL 21 MAG 2014

Comune di Leonforte

Provincia di Enna
POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Cause Civili n. 37/C/14 R.G. (Catalfo Marcello c. Comune di Leonforte) e 39/C/14 (Provincia Regionale di Enna c. Comune di Leonforte) per opposizione a verbale di violazione al C.d.S. n. 02/2013/0006157 (rif. Prot. n. 2014/48).

In merito a quanto in oggetto, si relaziona quanto segue.

Con i due separati ricorsi di cui in oggetto, il trasgressore e il soggetto obbligato in solido impugnano separatamente ma con motivi e richieste istruttorie sostanzialmente identici lo stesso verbale di accertamento di violazione al C.d.S. Per tale motivo, quindi, la presente relazione è sinteticamente svolta in modo unitario, avendo comunque a riferimento il ricorso del trasgressore.

La sua opposizione è basata su cinque distinti motivi.

1. Difetto di legittimazione passiva

Il ricorrente a tal riguardo deduce di non essere stato presente al momento dell'incidente occorso al sig. Cocilovo Nunzio (terzo rispetto alla causa in discussione) e che, da tale assenza deriverebbe la sua assenza di responsabilità, la quale incomberebbe, viceversa, sull'esecutore materiale dell'attività. Si tratta di osservazioni evidentemente prive di qualsiasi pregio e fondamento dal momento che la condotta contestata è di tipo omissivo ed imputabile al soggetto che, nella fattispecie, risultava essere responsabile del cantiere, qualità quest'ultima attribuita allo stesso ricorrente secondo quanto dichiarato dalla Provincia Regionale di Enna con nota n. 6502 del 26/2/2014.

Alla luce di ciò, quindi, il ricorrente non può nemmeno invocare la propria assenza di colpa, dal momento che lo stesso ha dichiarato di essersi allontanato dal cantiere senza aver preventivamente delegato le proprie responsabilità e la direzione dei lavori ad altro soggetto ivi presente.

2. Violazione di legge per omessa contestazione immediata dell'infrazione.

Il ricorrente deduce che sarebbe stato violato il suo diritto di difesa, nella fattispecie garantito dall'art. 201 C.d.S. e 384 del relativo Regolamento di Esecuzione, i quali prevederebbero le ipotesi tassative nelle quali è possibile omettere tale contestazione immediata.

L'osservazione è duplicemente fallace. In primo luogo, in quanto le ipotesi previste dalle citate disposizioni non sono assolutamente tassative ma, conformemente a consolidata giurisprudenza, puramente esemplificative. In secondo luogo, in quanto nel caso di specie, la contestazione al trasgressore era di fatto impossibile anche sulla base di una delle ipotesi già individuate dalla stessa normativa invocata, ossia a causa dell'assenza del trasgressore al momento dell'accertamento (fatto confermato nello stesso ricorso introduttivo).

3. Nullità del verbale per mancata indicazione dei motivi specifici che supportano la contestazione.

La censura del ricorrente è che il verbale non specificherebbe la condotta che gli agenti hanno inteso sanzionare, ma si limiterebbe a riprodurre il dettato normativo indicante la prescrizione.

L'osservazione è anche in questo caso del tutto priva di pregio, dato che, come già detto, si verte in un caso di violazione di tipo omissivo. In tali circostanze, quindi, è naturale che non possa essere operata una descrizione del fatto commesso ma ci si debba limitare ad accertare l'omissione di quanto imposto da un chiaro precetto di legge. Tanto più che quello che va redatto dagli agenti accertatori è solo un sommario processo verbale, i cui elementi essenziali sono espressamente previsti dall'art. 383 del DPR 495/92 e, nella fattispecie, risultano tutti integrati dagli atti prodotti e ritualmente depositati presso la cancelleria del Giudicante. E, con ciò, ci si riferisce al rilievo dello stato dei luoghi operato dagli agenti intervenuti e relativamente al quale, nei limiti e nelle forme in cui è consentito, il diritto di difesa è pienamente garantito nell'ambito del presente giudizio.

4. Nullità del verbale per erronea applicazione della fattispecie di cui al D.M. 10/7/2002.

L'eccezione si basa essenzialmente sul fatto che l'intervento relativamente al quale è stata elevata la sanzione in discussione sarebbe stato condotto in "situazione di emergenza", situazione nella quale gli obblighi di segnalamento sono previsti dal paragrafo 11 del citato D.M., con la distinta indicazione di tre successive fasi di intervento. Di tali fasi, la prima va obbligatoriamente espletata al primo momento dell'intervento con la posizione in opera del "segnalamento d'urgenza" ivi descritto. Peraltro, ove l'intervento non sia di immediata risoluzione, tale segnalamento d'urgenza va "sostituito **rapidamente**" dalle cautele descritte per la fase 2, relativa alla apposizione di un segnalamento "alleggerito" che, comunque, si approssima a quello previsto per il cantiere definitivo da parte delle rispettive tabelle (nella specie la Tavola 64). La fase 3, infine, da porre in essere "se la situazione di emergenza non si risolve entro poche ore" prevede l'obbligatoria attuazione del sistema previsto per i cantieri fissi dalle già citate tabelle.

Nel caso di specie, la pattuglia della Polizia Municipale risulta essere intervenuta sui luoghi dopo circa un'ora dall'incidente occorso al sig. Cocilovo Nunzio, momento in cui il cantiere di emergenza era già stato attivato. Ammette, anzi, lo stesso ricorrente, di aver adottato le "misure di emergenza" alle ore 7,30, mentre la pattuglia è giunta sul luogo alle ore 9,00 e, quindi, dopo ben un'ora e mezza dall'inizio dell'emergenza. La situazione, pertanto, non poteva ancora essere gestita come nell'ambito della fase 1 ma, quanto meno, della fase 2, nella quale, come detto, le cautele adottate devono essere già prossime a quelle descritte dalla Tavola 64. E, viceversa, non solo gli agenti non hanno trovato la minima traccia di quanto previsto da tale Tavola, ma nemmeno i cantonieri addetti al cantiere erano dediti al segnalamento.

Risulta anzi dalle deposizioni testimoniali assunte nell'immediato (e che si chiederà di riassumere in giudizio) che nemmeno al momento dell'incidente tale personale fosse intento a segnalare la presenza del cantiere e la relativa situazione di pericolo.

E, per di più, non risulta nemmeno che sia stata richiesta l'assistenza delle forze di polizia, come pure richiesto dal paragrafo 11 del D.M. 10/7/2002 nel corso delle stesse fasi 1 e 2!

Risulta quindi confermato che, se pure si trattasse di un cantiere in situazione d'emergenza (da trattare nell'ambito della fase 2), il responsabile del cantiere non ha comunque operato nel rispetto della normativa prevista e, conseguentemente, risulta soggetto alla sanzione applicatagli.

5. Nullità del verbale per inapplicabilità della Tavola 64 alla fattispecie.

Il ricorrente, al riguardo, eccepisce che la tavola applicabile nella fattispecie sarebbe la 81 e non la 64. *

L'eccezione, però, è smentita dallo stesso ricorrente laddove riconosce che il cantiere era ubicato fuori dal centro abitato e, quindi, non può certamente rientrarsi nell'ambito della Tavola 81 che, viceversa, riguarda i cantieri su strade di tipo "E" ed "F" (rispettivamente "urbane di quartiere" e "locali urbane"). In ogni caso, nemmeno le cautele imposte dalla Tavola 81 erano state poste in opera, come evincibile dal raffronto tra la stessa Tavola e il rilievo depositato in atti.

Per quanto sopra, si ritiene che i ricorsi di cui in oggetto siano infondati e, pertanto, si propone di resistere nei giudizi relativi a difesa degli atti legittimamente adottati dagli Agenti dell'intestato Comando.

IL COMANDANTE
(Dr. Claudio Scarpulla)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Scarpulla", written over the printed name of the commandant.

